nuovamente fino al 31 dicembre 1966 dal regolamento n. 173/65/CEE del Consiglio (1) ;

Considerando che i motivi che hanno portato all'adozione dei regolamenti nn. 3/63/CEE, 107/64/CEE e 173/65/CEE sussistono tuttora ; che, in attesa che si concludano i lavori attualmente in corso per l'instaurazione — nei confronti dei paesi a commercio di Stato — di un regime di importazione definitivo, applicabile a tutti i prodotti, è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1967 il regime provvisorio istituito dai regolamenti succitati ;

Considerando tuttavia che è opportuno che in tempo utile prima della data di instaurazione del mercato unico per i prodotti attualmente soggetti alle disposizioni del regolamento n. 3/63/CEE, il Consiglio decida, su proposta della Commissione, del regime applicabile a decorrere da tale data all'importazione di tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento n. 3/63/CEE è sostituito dalle disposizioni che seguono :

« 1. Il presente regolamento è applicabile sino al 31 dicembre 1967.

Tuttavia, in tempo utile prima della data di instaurazione del mercato unico per i prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione, del regime applicabile a decorrere da tale data all'importazione dei prodotti relativi. »

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 7 del regolamento n. 3/63/CEE è soppresso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

REGOLAMENTO N. 226/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

che autorizza la Repubblica francese a diminuire l'ammontare fisso del prelievo applicabile all'importazione di alcuni tipi speciali di latte detti « per l'alimentazione dei lattanti »

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), e in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 113/66/CEE del Consiglio che deroga provvisoriamente a talune disposizioni del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio per quanto riguarda il calcolo del prelievo per alcuni tipi di latte in polvere e per i formaggi fusi (3), ha previsto una diminuzione del prelievo applicabile all'importazione di alcuni tipi speciali di latte detti « per l'alimentazione dei lattanti », quale è previsto all'articolo 4 del regolamento n. 111/64/CEE (4), modificato da ultimo dal regolamento n. 138/66/CEE (5) ;

Considerando che una diminuzione supplementare degli oneri all'importazione in Francia, principale Stato membro importatore dei prodotti in questione, risulta auspicabile ;

(1) GU n. 223 del 29. 12. 1965, pag. 3270/65.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(3) GU n. 144 del 5. 8. 1966, pag. 2654/66.
(4) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(5) GU n. 172 del 20. 9. 1966, pag. 2038/66.

Considerando che per raggiungere lo scopo è d'uopo autorizzare la Francia, sino alla fine della campagna lattiero-casearia 1966/1967, a diminuire l'ammontare fisso del prelievo nei confronti dei paesi terzi, senza che tuttavia questa diminuzione abbia l'effetto di ridurre detto ammontare fisso ad un livello inferiore a quello necessario per proteggere l'industria di trasformazione in Francia ;

Considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, la diminuzione del prelievo applicabile alle importazioni di questi tipi speciali di latte in provenienza dai paesi terzi deve essere estesa alle importazioni in provenienza dagli Stati membri ;

Considerando che, per evitare deviazioni di traffico, è inoltre necessario che gli altri Stati membri percepiscano, all'importazione di questi prodotti in provenienza dalla Francia, un prelievo maggiorato dell'importo corrispondente alla diminuzione del prelievo in Francia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a diminuire, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 113/66/CEE, di un importo massimo di 7,5 unità di conto l'ammontare fisso del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotto per l'importazione dai paesi terzi dei prodotti di cui alla voce 04.02 B I a) riportata nell'Allegato II del regolamento n. 111/64/CEE.

Articolo 2

Il ricorso all'autorizzazione prevista all'articolo 1 comporta una riduzione eguale a quella effettuata a norma di detto articolo dell'ammontare fisso dei prelievi applicabili in Francia alle importazioni dei prodotti in questione in provenienza dagli altri Stati membri.

Articolo 3

Per le importazioni dalla Francia dei prodotti di cui all'articolo 1, gli altri Stati membri aumentano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 113/66/CEE, il prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotto, dell'ammontare corrispondente a quello di cui la Francia ha ridotto il suo prelievo.

Articolo 4

La Francia comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, le misure che ritiene opportuno adottare, almeno otto giorni prima di avvalersi dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Ogni decisione recante modifica o abrogazione di tali misure è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione rispettando lo stesso termine.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Esso è applicabile sino alla fine della campagna lattiero-casearia 1966/1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL